

Spett.le CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

1.1 La presente commissione è irrevocabile per il compratore per 90 giorni dalla data di sottoscrizione. Entro lo stesso termine la fornitrice si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proposta.

1.2 Il contratto potrà dirsi concluso tra le parti solo a seguito di accettazione della presente commissione da parte della fornitrice mediante l'invio all'acquirente di una conferma d'ordine per iscritto, recante timbro e sottoscrizione del fornitore.

1.3 Eventuali documenti di programmazione degli ordini trasmessi dall'acquirente saranno vincolanti per il fornitore solo se da quest'ultimo espressamente accettati per iscritto.

2. PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO

2.1 I prezzi sono quelli indicati nella presente commissione e riportati nella conferma d'ordine non potendo in alcun caso farsi riferimento ad altri documenti di qualsivoglia provenienza per la loro determinazione.

2.2 I prezzi sono comprensivi dei costi degli imballaggi realizzati in modo tale da permettere il trasporto della merce alla destinazione stabilita, salvo che non sia diversamente indicato nel preventivo o nella conferma d'ordine.

2.3 Sono in ogni caso esclusi dal prezzo gli organi di fissaggio e sostegno che dovranno essere forniti a cura e spese dell'acquirente anche, eventualmente, tramite il vettore dallo stesso designato per il trasporto; per il caso in cui gli organi di fissaggio forniti dall'acquirente non fossero ritenuti sufficienti, sia per numero che per dimensione, il fornitore provvederà ad integrare l'imballaggio con organi di fissaggio di Sua proprietà, il cui numero verrà puntualmente indicato nel Documento di Trasporto accompagnatorio della merce, che dovranno essere restituiti al fornitore medesimo ai sensi del successivo art. 8.

2.4 L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare i termini di pagamento indicati nella presente commissione e riportati nella conferma d'ordine e, per il caso di mancato rispetto di tali termini, sarà automaticamente costituito in mora con il conseguente obbligo di corrispondere al fornitore interessi moratori nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002 (tasso fissato con cadenza semestrale dal Ministero dell'economia e delle finanze).

2.5 In ogni caso di ritardato e/o mancato pagamento il fornitore potrà comunque richiedere la risoluzione di diritto del contratto.

2.6 La vendita convenuta mediante pagamento rateale si intende conclusa con riserva della proprietà a favore del fornitore ex art. 1523 e seguenti c.c. fino al completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. Il mancato pagamento, anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, dà diritto al fornitore di chiedere la immediata risoluzione del contratto ovvero di contestare la decadenza del compratore dal beneficio del termine per il pagamento delle rate successive a scadere. Ove intervenga la risoluzione, il fornitore ha diritto di disporre mediante ingiunzione il ritorno dei beni forniti e di trattenere a titolo di indennità per uso, deterioramento e spese gli importi fino a quel momento versati, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini della concreta operatività di quanto previsto al paragrafo precedente, l'acquirente è tenuto a specificare sin dall'ordine della merce la targa del veicolo su cui dovranno essere installati i beni ordinati e, per il caso in cui tale veicolo fosse di proprietà di terzi, si obbliga, con l'invio della presente commissione a far sottoscrivere al proprietario del veicolo apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione della presente clausola di riserva di proprietà.

La sottoscrizione di detta ultima clausola costituisce condizione essenziale per la consegna dei beni cui la commissione si riferisce.

3. CONSEGNA E RITIRO

3.1 I termini di consegna della merce sono quelli indicati nella presente commissione e nella conseguente conferma d'ordine secondo gli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale ed in ogni caso devono ritenersi indicativi e non vincolanti e/o essenziali.

3.2 In caso di ritardi nelle consegne l'acquirente non ha diritto ad alcun risarcimento e/o pagamento a qualsiasi titolo da parte del fornitore.

3.3. Una volta approntata la merce il fornitore ne darà comunicazione all'acquirente il quale, ove i termini di consegna prevedano che questa debba essere effettuata presso la sede del fornitore, dovrà provvedere al ritiro entro 15 giorni dall'avviso di approntamento. Il mancato ritiro entro il precitato termine non farà venire meno l'obbligo dell'acquirente di effettuare i pagamenti alle scadenze accordate ma legittimerà l'acquirente a richiedere la risoluzione di diritto del contratto.

3.4 Qualora il vettore incaricato della consegna della merce abbia concluso il contratto di trasporto con l'acquirente, il fornitore si riserva la facoltà di rifiutarsi di caricare il veicolo se questo non è conforme alle richieste espresse dal fornitore all'acquirente o se si presenta in condizioni tali da non rendere possibile il carico a norma di legge. In tal caso il fornitore provvederà a dare tempestiva notizia del proprio rifiuto all'acquirente il quale sin d'ora si obbliga, per tale eventualità, a far inviare un nuovo veicolo conforme alle prescrizioni.

4. MODIFICHE TECNICHE

4.1 Qualora il fornitore ritenga necessario apportare modifiche tecniche a quanto concordato, queste saranno comunicate all'acquirente per l'approvazione; nel caso in cui l'acquirente non comunichi il suo dissenso entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del fornitore, le modifiche si intenderanno senz'altro approvate.

4.2 Qualora l'acquirente richieda modifiche tecniche ai prodotti ordinati e tali modifiche siano accettate dal fornitore, i nuovi ordini sostituiranno quelli a cui non sia stata ancora data esecuzione, fermo restando l'obbligo dell'acquirente, per tale evenienza, di pagare al fornitore il corrispettivo per le merci consegnate, quelle approntate a magazzino, quelle già lavorate e del materiale eventualmente giacente in quanto acquistato specificamente per le esigenze dell'acquirente.

5. GARANZIA

5.1. Il fornitore garantisce la conformità del prodotto alle specifiche concordate e non è responsabile per difetti derivanti da disegni, progetti, informazioni, documentazione, indicazioni ed istruzioni forniti dall'acquirente o per non conformità a norme di sicurezza non espressamente specificate dall'acquirente nella presente commissione.

5.2 Il fornitore garantisce all'acquirente esclusivamente il buon funzionamento dei prodotti oggetto della presente commissione e, conseguentemente, non è responsabile per il cattivo funzionamento di macchine dell'acquirente derivante da: a) non corretta destinazione d'uso del prodotto; b) errato assemblaggio del prodotto effettuato dall'acquirente o da altri soggetti da questo incaricati, ossia mancato rispetto, nella fase di assemblaggio, delle istruzioni di montaggio reperibili sul sito internet del fornitore all'indirizzo <https://www.furgokit.it/schede-tecniche/>; c) difetti delle altre parti assemblate

5.3 La garanzia ha durata di 12 mesi e decorre dalla consegna del prodotto ed è operante solo ove l'acquirente operi la denuncia dei vizi riscontrati entro otto giorni dalla consegna dei prodotti viziati, nel caso di vizi manifesti, o dalla data di scoperta, per il caso di vizi occulti.

5.4 Le spese di riparazione o sostituzione della merce o di parti di essa, da effettuarsi nell'ambito della garanzia qui descritta, sono a carico del fornitore, escluse quelle di smontaggio, montaggio, trasporto da e per l'officina del fornitore o trasferte di suoi tecnici. Il fornitore diviene in ogni caso proprietario delle merci o parti di esse sostituite in quanto difettose.

Spetta, in ogni caso, al fornitore decidere se: a) riparare in loco le merci difettose, inviando propri tecnici; b) farsi inviare i prodotti o le parti di prodotto difettosi per ripararle; c/ dare istruzioni ai tecnici dell'acquirente per effettuare riparazioni; d) sostituire i prodotti o le parti di essi che risultano difettosi.

5.5 La responsabilità del fornitore si estende soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego per cui i prodotti sono destinati.

5.6 Nessuna riparazione in garanzia sarà effettuata dal fornitore per il caso di mancato pagamento della merce da parte dell'acquirente.

5.7 Le precedenti clausole da 5.1 a 5.6 non operano per il caso in cui l'ordine confermato da parte dell'acquirente abbia ad oggetto prodotti modificati ai sensi del precedente art. 4.2. In tali casi il fornitore è liberato da ogni garanzia relativa all'assemblaggio dei prodotti.

5.8 In alcun caso il fornitore non è tenuto a garantire alcunché con riferimento a: a) l'idoneità delle dimensioni degli allestimenti venduti rispetto alla carrozzabilità del veicolo su cui gli stessi vengono installati; b) la corretta distribuzione dell'allestimento sugli assi del veicolo su cui lo stesso è installato; c) il corretto dimensionamento del gruppo frigorifero che venga eventualmente montato sugli allestimenti isotermitici.

Dette caratteristiche dovranno, pertanto, essere sempre verificate a cura dell'acquirente che rimane l'unico responsabile della loro correttezza.

6. RISERVATEZZA

6.1 Le parti si obbligano a non divulgare informazioni, disegni, documenti tecnici di cui siano venute o vengano a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente commissione.

6.2 In ogni caso di risoluzione del contratto, ciascuna parte si obbliga a restituire integralmente e tempestivamente le informazioni e la documentazione ricevute dall'altra parte.

6.3 TUTELA DEL MARCHIO



Si informa la parte ricevente che i contraddistinti Marchi di cui al presente documento sono concessi e validi a titolarità esclusiva della Furgokit srl.

Per tanto l'acquirente riconosce il diritto di proprietà del fornitore sui Marchi e conseguentemente, si impegna a non porre in essere alcun utilizzo, che possa costituire violazione di proprietà. All'opposto si rivendicheranno efficacemente tutti i diritti di notifica con possibilità di giudizio in sedi opportune.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1 Il presente contratto si risolve di diritto qualora si verifichi una delle ipotesi menzionate nei superiori art. 2.5, 2.6, 3.3.

7.2 La risoluzione avrà efficacia dal momento in cui il fornitore dichiarerà di valersi della presente clausola, fermo restando che in tale ipotesi il fornitore manterrà il diritto al pagamento delle merci consegnate, di quelle in magazzino e del materiale giacente acquistato specificamente per le esigenze dell'acquirente, nonché al risarcimento degli eventuali danni subiti.

8. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Salvo accordi particolari, il fornitore utilizzerà i suoi normali standard di imballaggio per ciò che concerne tipologia e misura dei supporti utilizzati per imballare la merce, quantità merce per supporto, quantità di organi di fissaggio da utilizzare per stabilizzare gli imballaggi e protezione degli stessi. Data la particolare natura degli imballaggi utilizzati dal venditore, che sono costituiti da manufatti (denominati cavallette) progettati dallo stesso venditore e realizzati appositamente per esso al fine di garantire la miglior conservazione della merce durante il trasporto, detti imballaggi dovranno, in ogni caso, essere resi in numero corrispondente a quello riportato nel Documento di Trasporto accompagnatorio della merce, comprensivi anche degli organi di fissaggio eventualmente messi a disposizione dal fornitore, anch'essi nel medesimo numero indicato nel Documento di Trasporto.

Il termine ultimo per la restituzione dell'imballaggio e dei relativi accessori è fissato in 6 (sei) mesi dalla data di consegna della merce all'acquirente.

Trascorso il predetto termine senza che l'imballaggio ed i relativi organi di fissaggio siano stati restituiti integri e completi di ogni loro parte al venditore, quest'ultimo avrà facoltà di provvedere all'emissione di fattura per l'addebito del costo dell'imballaggio non restituito, pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00) oltre IVA, senza che l'acquirente possa opporre alcuna eccezione o contestazione al riguardo.

9. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del contratto sarà di inderogabile competenza del foro di Brescia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposti dagli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare esplicitamente le seguenti clausole: 2 (Prezzi e modalità di pagamento); 3 (Consegna e ritiro); 4 (Modifiche tecniche); 5 (garanzia); 6 (Riservatezza); 7 (Clausola risolutiva espressa); 8 (Imballaggio e trasporto); 9 (Foro competente).